

impugnazioni civili - appello - domande - nuove - "causa petendi et petitum" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 674 del 14/01/2005

Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Presupposti - Procedimento per licenza per finita locazione - Domanda di risoluzione del rapporto di locazione cessazione del contratto nel corso del giudizio formulata all'esito della conversione del rito da sommario in ordinario ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ. - Novità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 674 del 14/01/2005

Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado. Ne consegue che tale non può ritenersi la domanda avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di locazione per cessazione del contratto nel corso del giudizio e formulata all'esito della conversione del rito da sommario in ordinario ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., trattandosi in tal caso di mera specificazione dell'originaria domanda di condanna in futuro azionata con il procedimento sommario per convalida di licenza per finita locazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 674 del 14/01/2005